

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



3/2020

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro,

Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali,

Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio,

Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile,

Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli,

Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo,

Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali,

Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo,

Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli,

Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie,

Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini,

Jacobo Dopico Gomez Aller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista,

Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari,

Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra,

Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso,

Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez,

Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino,

Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo,

Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies,

Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri,

Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico,

Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo,

Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot,

Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino,

Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano,

Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri,

Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella,

Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio

Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath,

Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2020 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>TRA PRINCIPI, TEORIA DEL DIRITTO PENALE E POLITICA-CRIMINALE</p> <p><i>PRINCIPIOS, TEORÍA DEL DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL</i></p> <p><i>PRINCIPLES, THEORY OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL POLICY</i></p>	<p>Perché il codice penale 1</p> <p>Le riforme del codice oltre i progetti di pura consolidazione</p> <p><i>Why the Criminal Code</i></p> <p><i>The Reforms of the Code Beyond the Mere Consolidation Projects</i></p> <p><i>¿Por qué el Código Penal?</i></p> <p><i>Las reformas del Código más allá de los proyectos de pura consolidación</i></p> <p>Massimo Donini</p>
	<p>Corte Edu e Corte costituzionale tra operazioni di bilanciamento e precedente vincolante. Spunti teorico-generalisti e ricadute penalistiche. (Parte III) 22</p> <p><i>Corte Europea de Derechos Humanos y Corte Constitucional entre operaciones de ponderación y precedente vinculante</i></p> <p><i>European Court of Human Rights and Constitutional Court Between Balancing and Binding Precedent</i></p> <p>Alessandro Tesaro</p>
	<p>Non punibilità e indirizzo politico-criminale 68</p> <p><i>No punibilidad e dirección político criminal</i></p> <p><i>Non-Punishability and Criminal Policy</i></p> <p>Paolo Caroli</p>
	<p>Anatomia del <i>ne bis in idem</i>: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole 98</p> <p><i>Anatomía del ne bis in idem: de principio unitario a principio neutro transformar de principios en regla</i></p> <p><i>Anatomy of ne bis in idem:: from Unitary Principle to Neutral Converter of Principles into Rules</i></p> <p>Ludovico Bin</p>

<p>TEMI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE LA PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIFIC OFFENCES TOPICS</p>	<p>Non c'è smuggling senza ingiusto profitto 143 <i>No hay smuggling sin beneficio injusto</i> <i>There is No Smuggling Without Unjust Profit</i> Stefano Zirulia</p>
	<p>Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l' 'evergreen' art. 316-ter c.p. 178 <i>La implementación de la directiva PIF en Italia y el "evergreen" art. 316-ter del Código Penal</i> <i>The PIF directive implementation in Italy and the 'evergreen' article 316-ter of the Italian Criminal Code</i> Enrico Basile</p>
	<p>La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información como bien jurídico protegido en los delitos contra los sistemas de información en el código penal español 199 <i>Riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi informatici come bene giuridico protetto dai reati informatici nel codice penale spagnolo</i> <i>Confidentiality, Integrity and Availability of IT Systems as the Interest Protected by the Cyber-Crimes in the Spanish Criminal Code</i> Dra. M^a Ángeles Rueda Martín</p>
	<p>The Market for Gossip: Punish Paparazzi and You Will Produce Inefficiency 217 <i>El mercado de chismes: castiga a los paparazzi y producirás ineficiencia</i> <i>Il mercato del gossip: punisci i paparazzi e produrrà inefficienza</i> Mariateresa Maggiolino, Eleonora Montani, Giovanni Tuzet</p>
	<p>Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive 237 <i>Problemas viejos y nuevos de las falsas declaraciones sustitutivas</i> <i>Old and New Problems on False Statements Rendered by Private Parties in Lieu of</i> Fabio Antonio Siena</p>

<p>L'OBBIETTIVO SU ... IL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO</p> <p><i>EL OBJETIVO SOBRE ... EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO</i></p> <p><i>FOCUS ON ... TAX CRIMINAL LAW</i></p>	<p>La non punibilità nel prisma del diritto penale tributario: coerenza o lassismo di sistema?</p> <p><i>La no punibilidad en el prisma del derecho penal tributario: ¿congruencia o laxitud del sistema?</i></p> <p><i>Non-Punishment in the Prism of Tax Crimes: Consistency or Laxity of the System?</i></p> <p>Stefano Cavallini</p> <hr/> <p>Reati tributari e responsabilità dell'ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema</p> <p><i>Delitos fiscales y responsabilidad corporativa: una reforma (aunque no del) en el sistema (aunque no de)</i></p> <p><i>Tax Offences and Corporate Liability: a Reform in the (Albeit Not of) System</i></p> <p>Daniele Piva</p> <hr/> <p>Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il "decreto fiscale" n. 124 del 2019</p> <p><i>Los comisos y los secuestros en materia de delitos fiscales después del Derecho Fiscal n. 124 de 2019</i></p> <p><i>Confiscation and seizure for tax crimes after the Italian "Tax Decree" no. 124 of 2019</i></p> <p>Gianluca Varraso</p> <hr/> <p>Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente</p> <p><i>Reflexiones sobre la cuantificación del beneficio ilícito y la naturaleza jurídica del decomiso directo y por equivalente</i></p> <p><i>Reflections on the quantification of proceeds and on the legal nature of direct confiscation and confiscation of substitute assets</i></p> <p>Stefano Finocchiaro</p>	<p>256</p> <p>275</p> <p>290</p> <p>322</p>
---	---	---

<p>LA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE AL DI FUORI DEL DIRITTO PENALE</p> <p><i>LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DEL DERECHO PENAL</i></p> <p><i>THE PROTECTION OF PERSONAL FREEDOM OUTSIDE OF CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Introduzione al convegno su <i>La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale</i></p> <p><i>Introducción a la conferencia sobre La protección de la libertad personal fuera del derecho penal</i></p> <p><i>Introduction to the Conference on The Protection of Personal Freedom Outside of Criminal Law</i></p> <p>Luca Masera</p> <hr/> <p>La libertà personale nella Costituzione</p> <p><i>La libertad personal en la Constitución</i></p> <p><i>Personal Freedom in the Italian Constitution</i></p> <p>Antonio D'Andrea</p> <hr/> <p>La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale</p> <p>Misure di prevenzione</p> <p><i>La protección de la libertad personal fuera del derecho penal</i></p> <p><i>Medidas de prevención</i></p> <p><i>The Protection of Personal Freedom Outside of Criminal Law</i></p> <p><i>Preventive Measures</i></p> <p>Marco Pelissero</p> <hr/> <p>Tutela penale della libertà personale e culture del controllo in psichiatria</p> <p><i>Tutela penal de la libertad personal y cultura del control en psiquiatría</i></p> <p><i>Protection of Personal Freedom Through Criminal Law and Control Theories in Psychiatry</i></p> <p>Giandomenico Dodaro</p> <hr/> <p>La libertà è ancora terapeutica? <i>Diritto alla salute mentale e dovere alla salute mentale</i></p> <p><i>¿Es la libertad terapéutica? Derecho deber a la salud mental</i></p> <p><i>Is Freedom Still a Therapy? Right to Mental Health and Duty of Mental Health</i></p> <p>Giovanni Rossi</p> <hr/> <p>La libertà personale del richiedente protezione internazionale</p> <p><i>Libertad personal de los solicitantes de protección internacional</i></p> <p><i>Personal Freedom of the International Protection Seeker</i></p> <p>Antonio Cantaro e Federico Losurdo</p> <hr/> <p>Dagli hotspot ai “porti chiusi”: quali rimedi per la libertà “sequestrata” alla frontiera?</p> <p><i>De los hotspot a los “puertos cerrados”: ¿qué remedios para la libertad “secuestrada” a la frontera?</i></p> <p><i>From Hotspots to “Closed ports”: Which Remedies for the Deprivation of Liberty at the Border?</i></p> <p>Francesca Cancellaro</p>	<p>362</p> <p>365</p> <p>374</p> <p>388</p> <p>401</p> <p>417</p> <p>428</p>
--	--	--

DONNE E DIRITTO PENALE	Donne autrici di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio di fronte ai tribunali internazionali	445
<i>MUJERES Y DERECHO PENAL</i>	<i>Mujeres autoras de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio ante tribunales internacionales</i>	
<i>WOMEN AND CRIMINAL LAW</i>	<i>Women as Perpetrators of War Crimes, Crimes Against Humanity and Genocide Before the International Courts</i> Gabriella Citroni	
	<hr/>	
	Violenza contro le donne e bulimia repressiva	461
	<i>Violencia contra las mujeres y bulimia represiva</i> <i>Violence Against Women and Repressive Bulimia</i> Tiziana Vitarelli	

DONNE E DIRITTO PENALE

MUJERES Y DERECHO PENAL

WOMEN AND CRIMINAL LAW

- 445 **Donne autrici di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio di fronte ai tribunali internazionali**
Mujeres autoras de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio ante tribunales internacionales
Women as Perpetrators of War Crimes, Crimes Against Humanity and Genocide Before the International Courts
Gabriella Citroni
- 461 **Violenza contro le donne e bulimia repressiva**
Violencia contra las mujeres y bulimia represiva
Violence Against Women and Repressive Bulimia
Tiziana Vitarelli

Donne autrici di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio di fronte ai tribunali internazionali*

Mujeres autoras de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio ante tribunales internacionales

Women as Perpetrators of War Crimes, Crimes Against Humanity and Genocide Before the International Courts

GABRIELLA CITRONI

Ricercatrice di Diritto internazionale presso l'Università di Milano-Bicocca
 gabriella.citroni@unimib.it

DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE

DERECHO PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

ABSTRACTS

Se, in generale, l'idea di "donna criminale" si scontra con stereotipi radicati, la circostanza che una donna possa essere responsabile di crimini internazionali appare addirittura inconcepibile, come se, per natura, una donna fosse insospettabile di tali aberrazioni. Questo stereotipo schiaccia di fatto le donne in questione tra invisibilità e sensazionalismo e non contribuisce né alla lettura né all'analisi della realtà. L'articolo illustra i casi in cui donne sono state incriminate e processate per genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra di fronte a tribunali penali internazionali, a partire dal secondo dopo guerra sino ad oggi, cercando di valutare se, come e quanto il genere dell'imputata abbia influito nei procedimenti.

Si, en general, la idea de "mujer criminal" se encuentra con estereotipos, la circunstancia que una mujer pueda ser responsable de crímenes internacionales aparece incluso inconcebible, como si, por naturaleza, una mujer fuera incapaz de tales aberraciones. Este estereotipo aplasta a las mujeres entre la invisibilidad y el sensacionalismo, y no contribuye ni a la lectura ni al análisis de la realidad. El artículo ilustra los casos en que las mujeres han sido acusadas y juzgadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra ante tribunales penales internacionales, desde la posguerra hasta la actualidad, tratando de evaluar si, cómo y cuánto ha influido el género del acusado en los procedimientos.

While the idea of "female criminal" is in general far from traditional stereotypes, the possibility that a woman perpetrates international crimes is even inconceivable, as if by nature she couldn't commit such aberrant offenses. As a matter of fact, the said stereotype puts such women in a condition between a sensationalistic and an invisible spot, without looking and analyzing reality. The paper illustrates cases where women were indicted and tried for genocide, crimes against humanity or war crimes before international criminal courts, starting from WWII, trying to assess if, how and to what extent the defendant's gender influenced the proceedings.

*L'autrice ringrazia Maurizio Arcari, Elena Carpanelli, Massimiliano Dova, Luca Gervasoni, Claudia Pecorella e Tullio Scovazzi per le correzioni e gli utili commenti formulati e Guido Acquaviva, George Dvaladze, Fabricio Guariglia, Jacopo Terrosi e Lamija Tiro per il prezioso aiuto nel reperire alcuni documenti. Si ringraziano anche i revisori anonimi per i suggerimenti che hanno permesso di migliorare la versione iniziale dell'articolo.

SOMMARIO

1. Introduzione. – 2. I primi tribunali penali internazionali dopo la seconda guerra mondiale. – 3. Il Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia. – 4. Il Tribunale penale per il Ruanda. – 5. I tribunali misti. – 6. La Corte Penale Internazionale. – 7. Conclusioni.

1.

Introduzione

La nozione di crimini internazionali dell'individuo, che comprende, tra l'altro, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, si afferma al termine della seconda guerra mondiale con riferimento a condotte di gravità tale da essere considerate intollerabili per l'intero genere umano, giustificando pertanto un intervento repressivo, oltre che a livello nazionale, anche sul piano internazionale¹.

Se, in generale, l'idea di "donna criminale" si scontra con stereotipi radicati, la circostanza che una donna possa essere responsabile di crimini internazionali appare addirittura inconcepibile, come se, per natura, una donna fosse insospettabile di tali aberrazioni. L'incredulità e l'indignazione non dipendono tanto dalla brutalità dei reati, quanto piuttosto dal genere di chi se ne è reso responsabile. Invece di interrogarsi su come sia stato possibile che venisse commessa un'inaudita brutalità, la domanda più comune è "come è possibile che una donna abbia fatto questo?"².

In contesti rilevanti dal punto di vista del diritto penale internazionale, tanto la realtà quanto la rappresentazione letteraria o artistica collocano le donne nella posizione di vittime piuttosto che di "carnefici"³. Non si tratta di una stortura: le donne vittime di crimini di guerra, genocidio o crimini contro l'umanità sono esponenzialmente più numerose rispetto alle donne perpetratrici di tali condotte. Questo dipende anche dal fatto che, per loro natura, alcuni crimini internazionali sono volti a colpire – se non unicamente, maggioritariamente – donne. Si pensi, per esempio, alla sterilizzazione forzata come forma di genocidio o come crimine contro l'umanità⁴, oppure ancora all'utilizzo massiccio di stupri, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e altre forme di violenza sessuale⁵.

Nel caso di donne autrici di crimini internazionali vengono spesso utilizzati epiteti quali "mostro", "creatura diabolica", "prostituta", "belva"⁶ e frequentemente si insinua che abbiano agito per perversione.⁷ L'utilizzo di appellativi tesi a disumanizzare l'autrice del reato e a dipingerne un quadro sensazionalistico di malvagità straordinaria, nonché di devianza, anormalità e follia, presuppone l'esistenza di un ideale di donna "normale" che l'autrice di un crimine internazionale avrebbe implicitamente quanto inesorabilmente disatteso e violato⁸. Questa visione dicotomica⁹ altera la realtà e, nel riprodurre stereotipi di genere consolidati da secoli, colpisce ulteriormente le donne, schiacciandole tra invisibilità e sensazionalismo¹⁰, senza andare ad esaminare a fondo circostanze e caratteristiche che hanno reso possibile la commissione dei crimini in questione e hanno influenzato il percorso e le scelte delle autrici.

Se non altro da un punto di vista numerico, la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali dal 1946 ad oggi in qualche modo conferma l'eccezionalità della commissione di crimini internazionali da parte di donne. Va però chiarito che, se pure è vero che il numero di donne processate di fronte a tribunali penali internazionali è infimo (la percentuale, sul totale

¹ CASSESE *et al.* (2013), pp. 18-22; SCOVAZZI (2014), pp. 117-118; ZANGHÌ *et al.* (2019), pp. 38-39. Posto che la nozione di "crimini internazionali dell'individuo" comprende anche i cosiddetti "crimini contro la pace" (o "aggressione"), questi ultimi non saranno oggetto di analisi nel contributo.

² SJOBERG *et al.* (2015), pp. 1-26.

³ ASKIN (1997); MOSER *et al.* (2001).

⁴ Si vedano rispettivamente l'articolo II(d) della Convenzione sulla prevenzione e sanzione del crimine di genocidio, aperta alla firma il 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951; e gli articoli 6 (d) e 7, par. 1(g) dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, aperto alla firma il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002 ("Statuto di Roma"). Si vedano anche DAUPHINEE (2013); MERIANO (2015).

⁵ Si veda l'articolo 7, par. 1 (g), dello Statuto di Roma. Si vedano anche ERIKSSON BAAZ *et al.* (2013); LA ROCCA (2015); FLORES (2016).

⁶ SJOBERG *et al.* (2007).

⁷ Con la notevole eccezione del caso di Biljana Plavšić, analizzato *infra* § 3, nei confronti della quale prevale una narrazione dai toni "eroici", spesso tesa ad illustrare tratti "maschili" del suo carattere e modo di agire.

⁸ Critiche di questa visione binaria: DELPLA (2014), p. 180; LINTON (2016), pp. 159-226.

⁹ SMEULERS (2015), pp. 207-253.

¹⁰ SJOBERG (2016), p. 3.

dei processati, è inferiore all'1%)¹¹, lo scenario è sensibilmente differente se si considerano le donne processate da tribunali nazionali per crimini internazionali. Questo contributo s'incanta sulla giurisprudenza dei tribunali penali internazionali, limitandosi a meri cenni alla giurisprudenza a livello nazionale. Ciononostante, anche ad un primo superficiale esame, è evidente che la cifra di donne processate da tribunali nazionali per crimini contro l'umanità, genocidio o crimini di guerra, pur rimanendo percentualmente di molto inferiore rispetto a quella degli uomini processati per identici reati davanti alle stesse giurisdizioni, è comunque molto più consistente di quella di fronte ai tribunali penali internazionali¹². Il dato statistico, per quanto indicativo, può quindi essere fuorviante ed alimentare i precitati stereotipi. Inoltre, considerando che i processi che si svolgono di fronte ai tribunali penali internazionali hanno una maggior visibilità a livello globale e gli imputati sono guardati – senza distinzioni di genere – come “i peggiori” tra i criminali, è palese il rischio di una rappresentazione ancor più sensazionalistica¹³. A fronte del clamore e della spettacolarità riservati ai processi che riguardano donne autrici di crimini internazionali è legittimo chiedersi se, da un punto di vista strettamente processuale e sanzionatorio, esse ottengono un trattamento differente, sia esso più clemente o, al contrario, più intransigente per via di un presunto “tradimento” nei confronti di quanto ci si aspetta da una donna “normale”. Di seguito verranno presentati i (pochi) casi in cui donne sono state incriminate e processate per genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra di fronte a tribunali penali internazionali, a partire dal secondo dopo guerra sino ad oggi, cercando di valutare se, come e quanto il genere dell'imputata abbia influito nei procedimenti.

2. I primi tribunali penali internazionali dopo la seconda guerra mondiale

La nozione di crimini internazionali dell'individuo si è definitivamente affermata dopo la seconda guerra mondiale, essenzialmente nel contesto dei primi processi di fronte a tribunali penali internazionali: il Tribunale Militare Internazionale (detto Tribunale di Norimberga)¹⁴, e il Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente (detto Tribunale di Tokyo)¹⁵.

Il Tribunale di Norimberga processò 22 criminali di guerra nazisti. Tra gli imputati non vi era nessuna donna: questo dato non deve però trarre in inganno circa la presenza di una componente femminile tra i criminali nazisti. In applicazione della legge del Consiglio di Controllo Alleato n. 10 del 1945, si svolsero di fronte a tribunali militari degli Stati occupanti i cosiddetti “processi successivi al processo di Norimberga”, che videro tra le imputate alcune donne.¹⁶ In uno dei tre cosiddetti “casi delle SS”, Inge Vermetz, unica imputata donna, accusata di aver attivamente partecipato al progetto *Lebensborn* (ispirato a teorie eugenetiche), fu assolta¹⁷. Nel procedimento noto come “*doctors' trial*”, riguardante i medici coinvolti in esperimenti su prigionieri di guerra e nel programma di “purificazione razziale” fu invece processata la dottoressa Herta Oberheuser, accusata di aver partecipato attivamente a suddette pratiche nel campo di Ravensbrück¹⁸, dove collaborò con il dottor Karl Gebhardt nella sperimentazione su prigioniera polacche previamente mutilate. Mentre Gebhardt fu condannato a morte¹⁹, la dottoressa Oberheuser venne condannata a 20 anni (successivamente ridotti a 5) di reclusione per crimini contro l'umanità e crimini di guerra²⁰.

¹¹ SMEULERS (2015), p. 208.

¹² WIEVIORKA (2014), pp. 146-151; LINTON (2016).

¹³ LOKOT (2019), pp. 844-871.

¹⁴ Istituito mediante la Carta del Tribunale Militare Internazionale, allegata all'Accordo concluso a Londra l'8 agosto 1945 tra Francia, Regno Unito, Stati Uniti ed Unione Sovietica. Ha reso la propria sentenza il 30 settembre 1946.

¹⁵ Istituito il 19 gennaio 1946 mediante un proclama del comandante supremo delle Potenze Alleate in Giappone, generale MacArthur. Ha reso la propria sentenza il 4 novembre 1948.

¹⁶ KOONZ (1998); ÁLVAREZ (2012); LOWER (2013); WIEVIORKA (2014), pp. 146-151.

¹⁷ Per una versione romanzata degli eventi SALVATORI (2012).

¹⁸ Sul campo di concentramento di Ravensbrück, nel quale vennero imprigionate, torturate ed uccise essenzialmente donne, si veda HELM (2001).

¹⁹ Per ragioni di spazio, si riporteranno le pene ricevute dai singoli coimputati solo laddove esse siano significativamente differenti e risulti che il genere abbia avuto un peso in tal senso.

²⁰ Dopo essere stata scarcerata per buona condotta nel 1952, iniziò a praticare come medico a Stocksee, fino a che, nel 1956, non fu riconosciuta da una sopravvissuta a Ravensbrück che la denunciò, determinandone la sospensione e, nel 1958, la revoca della licenza medica. WIEVIORKA

Nel cosiddetto “processo di Belsen”, svoltosi di fronte ad un tribunale militare britannico a Lüneburg, 21 tra i 45 imputati per crimini di guerra commessi nei campi di concentramento di Bergen-Belsen ed Auschwitz erano donne. Tre di esse (Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Juana Bormann) furono condannate a morte e impiccate il 13 dicembre 1945²¹. Quattro furono assolte, e le altre condannate a pene detentive tra i 5 e i 15 anni²². La figura di Irma Grese è stata oggetto di particolare attenzione e negli scritti che la riguardano vengono di solito riprodotti i due epiteti con i quali veniva più spesso chiamata, ovvero “la iena di Auschwitz” e “la belva di Belsen”²³. Come si può apprezzare, in entrambi i casi, i termini scelti sono volti a trasmettere la brutalità della Grese, associandola ad un animale e alludendo alla sua ferocia. Quasi per contrasto, negli scritti che la riguardano si sottolinea anche che la Grese era “bionda” e “bella”²⁴. Gli stessi articoli fanno più volte riferimento al fatto che fosse ninfomane e si eccitasse di fronte alla brutalità.²⁵ Non risulta che quest’ultimo aspetto sia mai stato oggetto di un accertamento per mezzo di perizia e quindi, più che un elemento con una qualche eventuale rilevanza processuale, si configura piuttosto come una pruriginosa illazione.

Nonostante Elisabeth Volkenrath e Juana Bormann siano state processate e condannate a morte insieme a Irma Grese, la letteratura esistente su di loro è più succinta e meno sensazionalistica e ancor meno si è scritto delle altre co-imputate non condannate a morte. In effetti, se, in totale, i tribunali militari statunitensi e britannici hanno processato più di 70 donne (più di 20 delle quali condannate a morte²⁶ e 26 condannate a pene detentive che vanno da 5 anni all’ergastolo)²⁷, non tutte le imputate hanno attirato la stessa attenzione mediatica. Tra le autrici di crimini internazionali nel contesto del nazismo le cui vicende hanno riscosso maggior interesse (talvolta morboso e intriso di stereotipi di genere), vi sono Ilse Koch e Maria Mand(e)²⁸.

Per quanto riguarda Ilse Koch, gli scritti che la riguardano la collocano innanzitutto come “moglie di” (in effetti, era sposata a Karl Otto Koch, comandante del campo di concentramento di Buchenwald), senza risparmiare riferimenti ai suoi usi e costumi sessuali, e definendola “la cagna” o “la strega” (“*the bitch*” o “*the witch*”) di Buchenwald²⁹. Nell’aprile del 1947, la Koch fu processata da un tribunale militare statunitense a Dachau, con altri 31 co-imputati (tutti uomini) accusati di crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nel campo di concentramento di Buchenwald. Ilse Koch fu condannata all’ergastolo per crimini di guerra. Nel 1948, il Generale Clay, governatore dei territori sotto il controllo statunitense, ridusse la pena dall’ergastolo a 4 anni, determinando la scarcerazione della Koch. Questa decisione suscitò grande indignazione e, nel 1949, la Koch fu arrestata nuovamente e processata da una corte d’assise nella Germania occidentale, che la dichiarò colpevole, tra l’altro, d’istigazione all’omicidio e la condannò all’ergastolo³⁰. La Koch si impiccò e morì in cella nel settembre 1967.

Nel corso del processo a Dachau, la figura della Koch fu al centro di grande attenzione, talvolta ai limiti del morboso. Da un lato, poiché, rimasta incinta mentre era detenuta in attesa di giudizio, partorì durante il periodo del processo. Il fatto che si ignorasse l’identità del padre alimentò speculazioni in merito e commenti sulla presunta promiscuità e sfrenatezza sessuale della Koch. Dall’altro lato, scalpore suscitò il fatto che la Koch fosse accusata, tra l’altro, di selezionare tra i prigionieri di Buchenwald coloro che avevano tatuaggi particolari per poi ordinarne l’uccisione e, con la loro pelle, costruire paralumi ed altre suppellettili. A tal proposito, la sua “perversione” e il suo “sadismo” furono al centro di testimonianze ed arringhe

(2014), p. 148. Riferimenti alla figura di Herta Oberheuser si trovano anche nel documentario del 1976 *The Memory of Justice* di Marcel Ophüls.

²¹ WIEVIORKA (2014), p. 149.

²² Gli atti del processo sono reperibili a https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-2.pdf.

²³ Si vedano, tra gli altri: WILLMOTT (2015); BARTROP *et al.* (2019), pp. 118-119.

²⁴ BROWN D. P. (1996); e BARTROP *et al.* (2019), p. 118.

²⁵ VIDA (2016), pp. 529-541. Va notato che questa descrizione fu proposta dai mezzi di comunicazione durante il processo alla Grese ed è stata mantenuta successivamente.

²⁶ BROWN D.P. (2002), p. 240.

²⁷ LINTON (2016), p. 166.

²⁸ Il caso di Maria Mand(e) non viene qui approfondito in quanto essa non è stata processata da un tribunale che possa definirsi internazionale. È stata infatti condannata a morte per crimini di guerra con sentenza del 22 dicembre 1947 (eseguita il 28 gennaio 1948) della Corte suprema polacca a Cracovia. Nel processo che vedeva imputate 41 ex-guardie di Auschwitz consegnate dagli Alleati alle autorità polacche (tra cui 5 donne), 23 furono condannate a morte (tra cui, oltre la Mandl, Therese Brandl).

²⁹ WHITLOCK (2011): In questo caso, nel titolo del volume tanto Ilse quanto Karl Koch sono definiti “bestie”. GREENE (2003), pp. 236-244 e 273-280.

³⁰ KOESSLER (1958), pp. 1-24.

nel corso del procedimento, per quanto non fu sottoposta ad alcuna perizia e tali accuse non furono mai provate.

Gli scritti che riguardano le donne qui ricordate sono rappresentativi di un determinato modo di affrontare la criminalità femminile che si sofferma in particolare sui dettagli estetici, insiste sulla bestialità e il sadismo delle imputate ed indulge in digressioni riguardanti la loro sessualità. Per quanto non verranno qui analizzati i casi di donne processate da tribunali domestici (in applicazione di norme sostanziali e procedurali nazionali)³¹ per i crimini commessi nei campi di concentramento, va rilevato che lo stile narrativo è analogo a quello utilizzato per le donne processate da tribunali internazionali. In tutti questi casi, è pertinente chiedersi se e quanto il genere delle imputate abbia influito a livello processuale. Se è innegabile che durante i processi riferiti testimoni, avvocati, procuratori e giudici fecero riferimento ad alcune delle caratteristiche sopra citate (non tanto l'aspetto estetico, quanto piuttosto usi e costumi sessuali) e gli epiteti disumanizzanti utilizzati per riferirsi alle donne in questione furono impiegati nei dibattimenti, esistono opinioni discordanti sul fatto che ciò abbia avuto alcuna influenza nella determinazione della pena³². Va detto che, anche ammettendo che il genere dell'imputata abbia avuto qualche peso, non è possibile sostenere che questo sia stato nel senso di maggior clemenza o maggior severità, essendoci state, come si è visto, sia condanne a morte sia assoluzioni o pene detentive estremamente miti per donne processate per crimini internazionali. Non è nemmeno possibile affermare che vi siano differenze significative rispetto alle pene inflitte agli uomini a parità di contestazione, in quanto, seppur ciò si sia verificato in alcuni casi, non è avvenuto in modo sistematico.

Il Tribunale di Tokyo processò 25 criminali di guerra giapponesi, tra cui nessuna donna. Negli anni successivi alla conclusione del processo di Tokyo, più di 5700 individui furono processati per crimini internazionali commessi durante la seconda guerra mondiale in Estremo Oriente e nel Pacifico da tribunali cinesi, statunitensi, olandesi, australiani, francesi, filippini, sovietici e britannici³³. Per quanto concerne la presenza di donne tra gli imputati, è stato possibile individuare solo il caso di Shigeko Tsutsui, un'infermiera militare processata da un tribunale degli Alleati a Yokohama insieme ad altri 29 imputati per episodi di vivisezione ed esperimenti su esseri umani condotti presso la *Kyūshū Imperial University*³⁴. Il processo si concluse con sentenza dell'11 marzo 1948 con 23 condanne e 6 assoluzioni. La Tsutsui fu condannata a 5 anni di reclusione (ridotti a 3 in appello) per aver partecipato alla vivisezione di piloti statunitensi catturati come prigionieri di guerra³⁵. Non è stato possibile reperire articoli riguardanti la Tsutsui che, pertanto, rimane avvolta da un certo mistero. Oltre ad essere l'unica donna tra gli imputati, la Tsutsui era anche l'unica infermiera (gli altri erano medici, militari, professori o ricercatori dell'università) ed è colei che ha ricevuto la condanna più lieve. Quanto abbia influito nella determinazione della pena il suo genere – piuttosto che il suo effettivo e diretto coinvolgimento negli esperimenti di vivisezione – è ignoto.

3. Il Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia

Il Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia fu creato mediante risoluzione n. 808 del 22 febbraio 1993 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di assicurare alla giustizia i responsabili di crimini internazionali commessi nel territorio dell'ex-Iugoslavia a partire dal 1991³⁶. Il Tribunale ha concluso la propria attività nel 2017, dopo aver incriminato 161 individui, 90 dei quali condannati. L'unica donna processata e condannata dal Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia con sentenza del 27 febbraio 2003³⁷ è Biljana Plavšić, dapprima vice-presidente

³¹ Nel suo studio sulle donne accusate di crimini internazionali, per quanto concerne quelli connessi al nazismo, la Linton ha individuato 45 casi di donne processate da tribunali dell'ex-Germania Occidentale, 194 da tribunali dell'ex-Germania Orientale, 1 nell'Unione Sovietica, 3 in Olanda, 8 in Austria, uno in Cecoslovacchia, 12 in Polonia, 200 in Francia e 579 in Belgio. L'autrice sottolinea la difficoltà di ricostruire il numero esatto con precisione, dal momento che i vari tribunali hanno applicato disposizioni di diritto sostanziale e procedurale nazionale, che differiscono le une dalle altre e spesso non hanno corrispondenti nel diritto penale internazionale. LINTON (2016), pp. 165-166.

³² A sostegno dell'esistenza di uno stereotipo di genere a livello giudiziario, STIMITS (2015). In senso totalmente contrario, WIEVIORKA (2014), p. 150.

³³ PICCIGALLO (1979); DREA *et al.* (2006); LIU *et al.* (2016); CHENG (2019).

³⁴ PICCIGALLO (1979), p. 89.

³⁵ JAPANESE WAR CRIMES TRIALS DOCUMENTS EDITORIAL BOARD (2014).

³⁶ Lo Statuto del Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia fu approvato mediante risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 827 del 25 maggio 1993.

³⁷ Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia, Caso *Procuratore v. Biljana Plavšić*, caso IT-00-40/1, sentenza del 27 febbraio 2003.

e poi presidente della secessionista *Republika Srpska*, convinta nazionalista, che ha rivestito un ruolo essenziale nella pulizia etnica posta in atto nei confronti della popolazione non serba³⁸.

La figura della Plavšić è stata al centro di grande attenzione e gli scritti che la riguardano contengono lunghe digressioni riguardanti il suo abbigliamento, il suo aspetto fisico, il carattere ambizioso, impavido, intransigente e volitivo ed il suo stato civile (elementi che poco o nulla hanno a che fare con i crimini da lei commessi)³⁹. Numerosi sono i riferimenti al fatto che, pur essendo donna, agisse “come un uomo” e che i suoi tratti distintivi fossero quelli normalmente attribuiti ad “eroi” maschili⁴⁰. Nota anche come la “*Iron Lady*” serba⁴¹, prima del suo ingresso in politica (1990) e del conflitto, la Plavšić era professoressa di biologia presso l’università di Sarajevo⁴². La Plavšić è spesso ricordata per essere giunta a fornire una giustificazione darwiniana alla pulizia etnica, definendola pubblicamente “un fenomeno naturale” e non un crimine⁴³.

Il 3 aprile 2000, il Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia formalizzò le accuse a carico della Plavšić: genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra⁴⁴. La Plavšić si consegnò volontariamente al Tribunale il 10 gennaio 2001. In occasione della sua prima apparizione di fronte ai giudici si dichiarò non colpevole. Le accuse iniziali formulate nei suoi confronti furono modificate dopo che, il 2 ottobre 2002, si dichiarò colpevole di persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi come crimine contro l’umanità. L’ammissione di responsabilità, oltre alla promessa di testimoniare nel processo contro Krajišnik⁴⁵, convinsero il procuratore a lasciar cadere gli altri capi d’accusa, ed in particolare quello di genocidio⁴⁶. La Plavšić fu quindi condannata a 11 anni di reclusione per crimini contro l’umanità e il 26 giugno 2003 fu trasferita in Svezia per scontare la pena⁴⁷.

La sentenza sul caso Plavšić è stata oggetto di critiche, in quanto la pena è stata ritenuta troppo mite⁴⁸. Nel determinare la pena, il Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia considerò circostanze attenuanti, tra l’altro, il fatto che si fosse consegnata volontariamente alle autorità, il suo “rimorso” e il contributo fornito alla “riconciliazione” nei Balcani⁴⁹. Il fatto che, successivamente, la Plavšić abbia pubblicamente ritrattato la sua ammissione di colpa, affermando di averla pronunciata solo per ottenere una pena più mite e di non essere in alcun modo pentita ed anzi essere pronta a rifare tutto da capo⁵⁰, pare dare ragione a chi guardava con scetticismo il verdetto del 2003. Nel 2009, dopo aver scontato 6 anni della condanna, la Plavšić è stata scarcerata – con parere favorevole del presidente del Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia⁵¹ – e si è trasferita a Belgrado, dove vive tutt’oggi: il suo rientro in Serbia è avvenuto su un aereo di Stato e, all’arrivo, è stata ricevuta con tutti gli onori e le è stata assegnata una scorta per garantirne la sicurezza⁵².

Per quanto gli articoli (sia di cronaca sia accademici) sul processo nei confronti di Biljana Plavšić insistano particolarmente sull’eccezionalità del fatto che si tratti di una donna processata per crimini contro l’umanità, il suo genere non è stato un elemento rilevante a livello processuale: non lo hanno menzionato gli avvocati o il procuratore, né ne hanno tenuto conto i giudici⁵³. In effetti, che la Plavšić sia l’unica donna processata e condannata dal Tribunale

³⁸ SUBOTIĆ (2012), pp. 39-59; SIMIĆ (2018), pp. 317-322.

³⁹ RUBIN (1997).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ SIMIĆ (2018), pp. 318-319.

⁴² Nel 2005 la Plavšić ha pubblicato un libro in due volumi intitolato “*Svedocim – Knjiga pisana u zatvoru*” (“Io testimonio – Un libro scritto in prigione”) e mai tradotto, che riguarda la sua esperienza durante il conflitto, il processo di fronte al Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia e la detenzione in Svezia.

⁴³ SIMIĆ (2018), p. 319.

⁴⁴ Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, Caso *Procuratore v. Biljana Plavšić*, caso IT-00-40/1, incriminazione iniziale del 3 aprile 2000.

⁴⁵ Nel 2006 la Plavšić fu chiamata all’Aia per testimoniare nel procedimento contro Krajišnik, mentre si rifiutò di testimoniare nel processo contro Milošević.

⁴⁶ Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, Caso *Procuratore v. Biljana Plavšić*, caso IT-00-40/1, incriminazione emendata del 7 marzo 2002.

⁴⁷ Secondo quanto riportato dalla Simić, il centro di detenzione di Hinseberg ospita sole donne e, in particolare, condannate per traffico di droga ed “ex prostitute”, alcune delle quali condannate per omicidio: SIMIĆ (2018), p. 321.

⁴⁸ AMOURY COMBS (2003), pp. 929-937.

⁴⁹ Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, Caso *Procuratore v. Biljana Plavšić*, caso IT-00-40/1, sentenza del 27 febbraio 2003, par. 61-62, 66-81 e 110.

⁵⁰ Le dichiarazioni della Plavšić e la sua ritrattazione dell’ammissione di colpa sono raccolte ed illustrate nel citato articolo di Simić. Si veda anche DEL PONTE (2008), pp. 161-175.

⁵¹ Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, Caso *Procuratore v. Biljana Plavšić*, caso IT-00-40/1, decisione del Presidente del Tribunale del 14 settembre 2009.

⁵² TRAYNOR (2009); SIMIĆ (2018), p. 325.

⁵³ La Delpla riporta che secondo certi commentatori, procuratori e giudici sarebbero stati più inclini a credere alla confessione della Plavšić e alla presunta portata riconciliatrice della stessa in quanto si trattava di una donna. Tuttavia, gli atti processuali non recano traccia di ciò.

penale per l'ex-Iugoslavia non è da considerarsi indicativo circa la portata della partecipazione femminile alle atrocità commesse durante i conflitti balcanici⁵⁴. Infatti, come si vedrà più avanti⁵⁵, la Camera per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina ha processato e condannato per crimini internazionali 6 donne, e più numerose sono le sentenze emesse da tribunali nazionali che, però, esulano dal contenuto del contributo⁵⁶.

Le ragioni per considerare eccezionale il processo nei confronti della Plavšić non risiedono quindi tanto nel suo essere donna o nel fatto che si tratti dell'unico procedimento nei confronti di una donna celebrato dal Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia, quanto piuttosto nella sua peculiare condotta processuale e post-condanna, e poiché si tratta di uno dei rari procedimenti di fronte ad un tribunale penale internazionale in cui un ex-presidente è stato condannato per crimini contro l'umanità.

4. Il Tribunale penale per il Ruanda

Il Tribunale penale per il Ruanda fu creato mediante risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (n. 955 dell'8 novembre 1994), con il mandato di indagare e processare gli individui responsabili di genocidio e altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commessi nel territorio del Ruanda e Stati limitrofi tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994. Il Tribunale ha concluso la propria attività nel 2015, dopo aver incriminato 93 individui ed averne processati 80.

È proprio il Tribunale penale per il Ruanda il primo tribunale penale internazionale che, il 24 giugno 2011⁵⁷, ha condannato una donna per genocidio: Pauline Nyiramasuhuko. Le vicende e il processo della Nyiramasuhuko hanno ricevuto una copertura eccezionale e gli scritti che la riguardano (di cronaca e accademici) si concentrano quasi ossessivamente sul come una "madre" si sia potuta rendere responsabile di tali atrocità (non si registrano articoli riguardanti responsabili di genocidio uomini che s'interrogano sul come un "padre"⁵⁸ abbia potuto commettere un simile orrore)⁵⁹. Va inoltre detto che, in questo caso, a differenza di quello di Biljana Plavšić, il genere dell'imputata è stato frequentemente invocato durante il procedimento sia dagli avvocati sia dalla Nyiramasuhuko (per argomentare l'infondatezza delle accuse), sia dalla procura (per enfatizzare la gravità delle accuse)⁶⁰. Probabilmente, l'eccezionale clamore suscitato dal fatto che l'autrice dei reati in questione possa essere stata una donna si deve anche alla natura delle condotte a lei contestate, che implicano un diretto coinvolgimento della Nyiramasuhuko, tra l'altro, nell'incitazione a stuprare, abusare sessualmente ed uccidere donne di etnia Tutsi, addirittura creando delle "squadre" deputate a perpetrare violenza sessuale, costituite da individui HIV positivi, al fine di assicurarsi che le vittime non solo venissero violentate, ma anche infettate⁶¹. Tanto durante il processo quanto nei numerosi articoli in merito, ciò che suscita incredulità pare non essere la gravità o l'inaudita crudeltà dei crimini in questione, quanto piuttosto che una donna – per giunta madre – abbia potuto fare questo ad altre donne – per altro ordinando a uno dei propri figli di violentare alcune delle vittime⁶².

DELPLA (2014), p. 188.

⁵⁴ PRUSINA (2018).

⁵⁵ *Infra* § 5.

⁵⁶ A titolo puramente esemplificativo si ricordano la sentenza resa il 12 dicembre 2005 e confermata il 12 marzo 2009 dalla Corte distrettuale di Belgrado nei confronti di Nada Kalaba (condannata a 9 anni di reclusione per crimini di guerra, pena aumentata ad 11 anni di reclusione mediante sentenza del 15 gennaio 2018 della Corte di Appello di Belgrado); la sentenza del 18 ottobre 2007 resa dalla Corte suprema croata nei confronti di Slađana Korda (condannata a 8 anni di reclusione per crimini di guerra); la sentenza del 26 novembre 2018 dell'Alta Corte di Belgrado nei confronti di Ranka Tomić (condannata a 5 anni di reclusione per crimini di guerra, ridotta a 3 anni mediante sentenza del 2019 della Corte d'Appello di Belgrado); la sentenza dell'8 settembre 2004 dal tribunale della contea di Vukovar nei confronti di Ivana Savić (condannata a 4 anni e mezzo di reclusione per crimini di guerra); e la sentenza resa il 17 maggio 2013 dal tribunale distrettuale di Brčko nei confronti di Monika Karan-Ilić (condannata a 4 anni di reclusione per crimini contro l'umanità, sentenza poi ridotta a 2 anni e mezzo in appello mediante sentenza dell'11 ottobre 2013 della corte d'appello di Brčko).

⁵⁷ Tribunale penale per il Ruanda, Caso *Procuratore v. Pauline Nyiramasuhuko et al.*, caso ICTR-98-42, sentenze del 24 giugno 2011 (1° grado, resa dalla Camera II) e del 14 dicembre 2015 (appello).

⁵⁸ Proprio il Tribunale penale per il Ruanda ha processato due co-imputati "padre/figlio" (Elizaphan Ntakirutimana e Gérard Ntakirutimana), condannati rispettivamente a 10 e 25 anni di reclusione per genocidio con sentenza del 21 febbraio 2003. Non risulta che nessuno si sia interrogato su come un padre abbia potuto rendersi responsabile di tali aberrazioni e coinvolgere il figlio nella commissione delle stesse.

⁵⁹ LANDESMAN (2002); SPERLING (2006), pp. 637-664; ARBIA (2011); BARADUC (2012), pp. 169-184; DRUMBL (2013), pp. 559-603.

⁶⁰ DELPLA (2014), p. 18; e DRUMBL (2013), pp. 651-653.

⁶¹ SPERLING (2006), p. 645; DRUMBL (2013), p. 574.

⁶² DRUMBL (2013), p. 563.

La carriera della Nyiramasuhuko prima del suo coinvolgimento nel genocidio sembra rendere ancor più “incredibile” che proprio una persona con un tale profilo si sia potuta accanire così sfrenatamente contro migliaia di donne: la Nyiramasuhuko ha lavorato per molti anni come assistente sociale; dal 1973 al 1981 presso il ministero della salute; e nel 1992 è stata nominata ministro per la famiglia e lo sviluppo femminile⁶³. Pressoché tutti gli scritti che la riguardano evidenziano che la Nyiramasuhuko è madre di 4 figli e che ha conseguito una laurea in giurisprudenza. Il tratto del suo carattere più frequentemente menzionato è la sfrenata ambizione, sia sul piano personale sia sul piano professionale, seguito dai numerosi riferimenti a sadismo e depravazione⁶⁴.

Il processo che si è svolto di fronte al Tribunale penale per il Ruanda riguardava la Nyiramasuhuko e altri 5 co-imputati, tra cui suo figlio Shalom Arsène Ntahobali, accusati di aver agito di comune accordo ed aver pianificato il massacro sistematico di individui di etnia Tutsi e di Hutu “moderati”. La Nyiramasuhuko è stata accusata di genocidio ed istigazione al genocidio, crimini contro l’umanità (nelle fattispecie di sterminio, persecuzione e stupro) e crimini di guerra (omicidio e violazioni della dignità personale). Dal processo è emerso che la Nyiramasuhuko era tra i membri del gruppo ristretto che ha sostenuto il primo ministro Kambanda nella pianificazione del genocidio che, in pochi mesi del 1994, ha portato allo sterminio di 800.000 uomini e donne di etnia Tutsi e Hutu considerati “moderati”. Come nel caso della Plavšić si tratta quindi di una donna giunta a ricoprire incarichi di alto livello e ad esercitare potere, tra l’altro comandando unità militari e paramilitari. La Nyiramasuhuko non fu incriminata per aver commesso in prima persona i reati, quanto piuttosto per aver pianificato l’intera politica genocida ed aver emesso ordini affinché questa fosse posta in essere, presenziando a stupri e massacri ed incitando gli esecutori materiali – tra cui suo figlio, che era al comando della milizia Interhamwe nella provincia di Butare – a essere il più possibile brutali e a non avere pietà delle vittime.

Nel luglio 1994, la Nyiramasuhuko è fuggita e, nei 3 anni successivi – fino all’arresto avvenuto a Nairobi il 18 luglio 1997 –, ha ripreso il proprio lavoro nel “sociale”, aiutando a ristabilire i contatti tra minorenni ruandesi rifugiati nella Repubblica democratica del Congo e le loro famiglie⁶⁵. A differenza della Plavšić, la Nyiramasuhuko non ha mai ammesso il proprio coinvolgimento nel genocidio e, di fronte al Tribunale penale per il Ruanda, si è dichiarata non colpevole.

La Nyiramasuhuko e il figlio sono entrambi stati condannati all’ergastolo. In appello, la pena è stata ridotta per entrambi a 47 anni di reclusione⁶⁶. Come si è accennato, mentre procura, avvocati e imputati hanno spesso posto enfasi sul fatto che la Nyiramasuhuko fosse una donna ed una madre, le sentenze rese dal Tribunale penale per il Ruanda, tanto in primo grado quanto in appello, possono considerarsi “neutre” da questo punto di vista e pare che i giudici abbiano volontariamente esercitato particolare cautela in tal senso⁶⁷. Paradossalmente, questo aspetto della sentenza è stato oggetto di critiche, volte ad evidenziare come una lettura rigorosamente priva di ogni riferimento al genere dell’imputato/a porti ad ignorare alcuni aspetti rilevanti sia della condotta in questione sia della situazione in generale⁶⁸.

Come anche nel caso della Plavšić, il fatto che la Nyiramasuhuko sia l’unica donna processata e condannata dal Tribunale penale internazionale istituito in Ruanda non deve trarre in inganno circa la portata della partecipazione di donne al genocidio⁶⁹. Di fronte ai tribunali nazionali tradizionali (noti come *gacaca*)⁷⁰ sono state processate per crimini connessi al genocidio più di 96.000 donne⁷¹. Altre sono state processate all’estero per crimini commessi in Ruanda⁷². Altre ancora, tra cui è noto il caso del maggiore Ann-Marie Nyirahakizimana,

⁶³ SPERLING (2006), p. 647; DRUMBL (2013), p. 565.

⁶⁴ DRUMBL (2013), pp. 565-566.

⁶⁵ DRUMBL (2013), pp. 561 e 569.

⁶⁶ Gli altri imputati sono Joseph Kanyabashi (condannato a 35 anni di reclusione, ridotti a 20 in appello), Elie Ndayambje (condannato all’ergastolo, ridotto a 47 anni di reclusione in appello), Sylvaïen Nsabimana (condannato a 25 anni di reclusione, ridotti a 18 in appello), Alphonse Zteziryayo (condannato a 30 anni di reclusione, ridotti a 25 in appello).

⁶⁷ DRUMBL (2013), p. 564.

⁶⁸ DRUMBL (2013), pp. 580-591.

⁶⁹ AFRICAN RIGHTS (1995); SCHARLACH (1999), pp. 387-399; HOGG (2010), pp. 69-102.

⁷⁰ Tribunali tradizionali che hanno operato sino al 2012 con il mandato di processare presunti responsabili di genocidio ed altri crimini contro l’umanità commessi tra il 1° ottobre 1990 e il 31 dicembre 1994, istituiti mediante la legge organica n. 16/2004 del 19 giugno 2004.

⁷¹ LINTON (2016), pp. 159, 163 e 166. Il numero preciso di persone processate da corti *gacaca* non è certo: alcuni fanno riferimento a 1.200.000 individui ed altri a 2.000.000 di individui. La cifra relativa alle donne processate rimane invariata.

⁷² Sui processi svoltisi in Belgio per reati connessi al genocidio (tra l’altro nei confronti di due suore benedettine, condannate rispettivamente

sono state processate e condannate da tribunali militari ruandesi. Nel caso della Nyirahakizimana, è stata processata dal tribunale militare di Kigali e condannata a morte per genocidio e crimini contro l'umanità⁷³. La sentenza capitale nei confronti della Nyirahakizimana non è stata eseguita e lei è stata sottoposta ad un nuovo processo di fronte ad una corte *gacaca*, dalla quale, il 10 giugno 2009, è stata condannata all'ergastolo, da scontare in isolamento (pena più severa prevista dal sistema di giustizia tradizionale ruandese). Nei diversi procedimenti contro la Nyirahakizimana il genere dell'imputata è stato preso in considerazione per giustificare una maggior severità nel valutarne la condotta.

Mentre sul caso della Nyiramasuhuko sono stati versati fiumi di inchiostro, quello della Nyirahakizimana è pressoché sconosciuto, per non parlare di tutti quelli svoltisi di fronte ai tribunali tradizionali. Ciò conferma che limitarsi all'analisi di sentenze di tribunali penali internazionali per studiare la criminalità femminile in casi di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra può essere quanto meno fuorviante: i dati riguardanti le donne processate e condannate da tribunali tradizionali per crimini connessi al genocidio dimostrano che non si tratta affatto di casi isolati o eccezionali e che quindi la descrizione delle autrici quali individui devianti o "anormali" è del tutto priva di fondamento e altra dovrebbe essere la chiave di lettura degli stessi.

5. I tribunali misti

Nel corso degli ultimi 20 anni, sono stati istituiti numerosi tribunali penali "misti" (anche detti "ibridi" o "internazionalizzati")⁷⁴ con il mandato di processare individui accusati di crimini internazionali. Esperienze di questa natura, caratterizzate dalla compresenza di giudici internazionali e nazionali e dall'applicazione contemporanea di norme di diritto interno sostanziale e procedurale e diritto internazionale penale, si fondano su accordi specifici raggiunti tra i governi (o, in taluni casi, le autorità di amministrazione temporanea) e le Nazioni Unite. Tribunali misti sono stati istituiti in Kosovo, Libano, Timor orientale, Sierra Leone, Cambogia, Repubblica Centro Africana, Bangladesh e Bosnia-Erzegovina. Per quanto vi siano differenze nel mandato specifico di ciascuno di questi tribunali, tutti si sono occupati – o si stanno occupando – di crimini internazionali ed il numero di donne imputate o processate è piuttosto esiguo.

Nel caso del Tribunale speciale della Sierra Leone, istituito mediante un accordo del 16 gennaio 2002 tra le Nazioni Unite e il governo nazionale, con il mandato di giudicare i responsabili di crimini internazionali e crimini rilevanti previsti dal diritto interno della Sierra Leone, commessi nel territorio dello Stato dopo il 30 novembre 1996, non è stata processata alcuna donna. Questo dato è significativo tenendo presente la risaputa partecipazione attiva di numerose donne alle ostilità⁷⁵, e conferma che non sempre i "numeri" che emergono dall'operato dei tribunali penali (pur anche misti) internazionali sono rappresentativi della realtà.

Le Camere straordinarie all'interno dei tribunali cambogiani (istituite in virtù di un accordo concluso nel 2003 tra la Cambogia e le Nazioni Unite) hanno il mandato di processare gli esponenti politici e i principali responsabili di crimini di diritto interno e di diritto internazionale commessi nel periodo tra il 17 aprile 1975 e il 7 gennaio 1979. Le Camere, presso le quali giudici e procuratori nazionali sono affiancati da omologhi internazionali, stanno trattando quattro casi, nel contesto dei quali sono state incriminate due donne: Jeng Thirith e Im Chaem⁷⁶.

La Thirith, ministro degli affari sociali durante il regime dei Khmer Rossi, fu arrestata nel novembre del 2007, con le accuse di genocidio (per l'uccisione di membri della comunità vietnamita), crimini contro l'umanità (nelle fattispecie di omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, tortura, persecuzione ispirata da ragioni di ordine politico e razziale

a 12 e 15 anni di reclusione) REYDAMS (2003), pp. 428-436; e DRUMBL (2013), p. 656. Altri processi si sono svolti in Olanda e negli Stati Uniti: LINTON (2016), p. 168.

⁷³ HOGG (2010), pp. 95-97. Si veda Corte militare della Camera Specializzata di Kigali, Caso n. R.P. 0001/C.M.C.S./KGL 799, sentenza 3 giugno 1999.

⁷⁴ NOUWEN (2006), pp. 191-214; CIMIOTTA (2009); WILLIAMS (2012).

⁷⁵ La Linton indica che "over 25% of reported gang rapes in Sierra Leone alleged to involve female perpetrators": LINTON (2016), p. 159. COULTER (2008), pp. 55-73; COHEN (2013), pp. 383-415; YAPICI (2017).

⁷⁶ Sulla presenza di molte donne tra coloro che si sono resi responsabili di crimini internazionali in Cambogia, WALLER (1997), p. 300.

ed altri atti inumani) e crimini di guerra. Dopo aver constatato la sua incapacità di affrontare il processo per ragioni di salute, la Camera di primo grado sospese il procedimento nei suoi confronti e la Thirith fu scarcerata, non senza polemiche e proteste, il 16 settembre 2012 ed è deceduta il 22 agosto 2015.

Il 3 marzo 2015, Im Chaem è stata incriminata in contumacia per crimini contro l'umanità (nelle fattispecie di omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, tortura, persecuzione ispirata da ragioni di ordine politico e razziale, stupro ed altri atti di violenza sessuale, sparizione forzata ed altri atti inumani) e crimini di guerra. Il 22 febbraio 2017, i giudici per le indagini preliminari hanno ordinato l'archiviazione del caso per la Chaem, sostenendo che ricadesse al di fuori dalla giurisdizione delle Camere straordinarie, poiché la Chaem non ricopriva un ruolo di comando, né era uno dei funzionari con maggiore responsabilità durante il regime. La decisione è stata appellata dal procuratore internazionale. Per poter accogliere l'istanza ed affermare la propria competenza *ratione personae*, era necessaria una maggioranza di 4 su 5 giudici della Camera preliminare, che invece non è stata raggiunta (3 giudici si sono dichiarati contrari e 2 a favore). Pertanto, il 29 giugno 2018 la Camera preliminare ha respinto l'appello e il caso contro Im Chaem si è chiuso.

Il tribunale misto⁷⁷ di fronte al quale sono state processate più donne per crimini internazionali è la Camera speciale per crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina, istituita nel marzo 2005 per occuparsi, tra l'altro, di casi trasferiti dal Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia e altri casi analoghi che riguardano crimini commessi durante il conflitto armato. Ad oggi, 6 donne sono state processate e condannate: Rasema Handanović, Albina Terzić, Marina Grubišić-Fejzić, Indira Kamberić, Elfeta Veseli ed Azra Bašić⁷⁸.

Per quanto nessuno di questi processi abbia ottenuto la stessa attenzione, soprattutto a livello internazionale, del caso di Biljana Plavšić, si ritiene che essi siano degni di nota, soprattutto per il peso che ha avuto il genere delle imputate e gli stereotipi ad esso correlati in alcuni dei procedimenti.

La prima donna condannata per crimini di guerra dalla Camera speciale è stata Rasema Handanović. Nel 2001, la Handanović si era trasferita negli Stati Uniti. Arrestata ed estradata su richiesta del governo bosniaco, una volta di fronte alla Camera speciale ha ammesso la propria responsabilità per le violazioni commesse nel contesto dell'attacco contro il villaggio di Trusina, tra cui l'esecuzione di civili e prigionieri di guerra⁷⁹. L'ammissione di colpevolezza, l'aver accettato di testimoniare contro altri imputati per crimini di guerra e il fatto che lei stessa fosse stata vittima di violenza sessuale all'inizio del conflitto, mentre il suo compagno ed altri membri della sua famiglia erano stati uccisi, hanno contribuito alla determinazione di una pena particolarmente mite nei suoi confronti (5 anni di reclusione)⁸⁰.

La Camera speciale ha condannato Albina Terzić a 5 anni di reclusione per crimini di guerra commessi nei confronti di civili (nella fattispecie di trattamenti inumani e degradanti) perpetrati quando era membro delle forze armate croate. La condanna è stata ridotta in appello a 3 anni di reclusione⁸¹, tenendo conto della giovane età al momento della commissione dei reati, del fatto che fosse incensurata e del fatto che le conseguenze della sua condotta non fossero state particolarmente gravi se paragonate a quelle di altri crimini di guerra⁸².

Per quanto concerne Indira Kamberić, in primo grado la Camera speciale l'ha condannata a 3 anni di reclusione per crimini di guerra (nella fattispecie di tortura ed altri trattamenti inumani nei confronti di prigionieri di guerra e civili) da lei commessi quando formava parte della

⁷⁷ Non tutti gli autori concordano nell'annoverarla tra i tribunali penali misti. In questo contributo si è deciso di considerarla tale, alla luce del fatto che ha formalmente raccolto l'eredità del Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia, occupandosi di casi trasferiti dalla stessa e che, fino al 2013, ha operato con la presenza di giudici e procuratori internazionali. Informazioni e documenti (incluse le sentenze rese dalla Camera speciale per i crimini di guerra) sono reperibili in: <http://www.sudbih.gov.ba/>.

⁷⁸ Non verranno qui analizzati, in quanto esorbitanti l'ambito del contributo, il processo e la sentenza emessa contro Azra Miletić (ex-giudice della Camera speciale stessa processata e condannata per concussione nel febbraio 2018). Inoltre si segnala che il 7 febbraio 2017, la Camera speciale ha formalizzato l'accusa di crimini di guerra nei confronti di Višnja Aćimović, che è ad oggi latitante e nei confronti della quale non si è quindi svolto un processo (caso S11K02429917Kro).

⁷⁹ Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso *Procuratore v. Rasema Handanović*, n. S1 1 K00916212Krz, sentenza del 30 aprile 2012.

⁸⁰ *Ibid.*, par. 76.

⁸¹ Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso *Procuratore v. Albina Terzić*, n. S1 1 K00566513Krz, sentenze del 19 ottobre 2012 (1° grado) e 24 settembre 2013 (appello).

⁸² *Ibid.*, sentenza di appello, parr. 132-133 e 137.

milizia croata⁸³. Nel determinare la pena (aumentata a 4 anni in appello), la Camera speciale pare aver prestato particolare attenzione al fatto che si trattasse di una donna, attribuendo allo stesso un significato quanto meno anacronistico. Tra le incriminazioni, la Kamerić era accusata di aver ordinato ad un prigioniero di palpeggiare i seni e i genitali di una detenuta e di strapparle gli indumenti intimi. Nella sentenza d'appello, per motivare l'aumento della pena, i giudici affermarono che “è piuttosto raro che una donna sia in grado di commettere atti di una tale spietatezza contro un'altra donna, senza mostrare alcuna compassione o gentilezza”⁸⁴. La sezione d'appello della Camera speciale considerò una circostanza aggravante il fatto che a commettere il reato fosse stata una persona che non soddisfaceva le aspettative che vengono genericamente nutrite nei confronti di una figura femminile tanto idealizzata quanto inesistente. Questa circostanza non è prevista dal codice penale bosniaco né dalle norme applicabili dalla Camera speciale per la determinazione della pena e difficilmente essa può essere qualificata – nei termini utilizzati dalla Camera speciale – come “situazione personale”.

Nel 2015 Marina Grubišić-Fejzić è stata condannata a 5 anni di reclusione dalla Camera speciale per crimini contro l'umanità, a causa degli abusi commessi nel campo di prigionia di Dretelj nei confronti di prigionieri di etnia serba⁸⁵. Nel valutare il caso della Grubišić-Fejzić e determinare la pena, la Camera speciale ha tenuto conto del fatto che si trattasse di una giovane “emotivamente immatura” e che fosse “sposata ad un uomo di un'etnia differente”, considerandole circostanze che giustificavano la condanna particolarmente mite a fronte dei crimini commessi. Per quanto la procura abbia contestato che si potesse parlare di circostanze attenuanti, la sezione d'appello della Camera speciale confermò sul punto la sentenza di primo grado⁸⁶.

Condanna più pesante⁸⁷ è stata emessa nei confronti di Elfeta Veseli, inizialmente condannata a 10 anni di reclusione per crimini di guerra contro civili (in particolare, l'omicidio di un dodicenne serbo) commessi in qualità di soldato dell'armata bosniaca nell'area di Zvornik. La pena è stata poi innalzata a 13 anni in appello⁸⁸.

Fra le donne processate dalla Camera speciale, Azra Bašić è colei che ha sino ad ora ricevuto la pena più severa, in quanto condannata a 14 anni di reclusione per crimini di guerra (omicidio e torture e altri trattamenti inumani) commessi nei confronti di civili e prigionieri di guerra a Derventa, quando formava parte dell'esercito croato⁸⁹. La sentenza è stata confermata in appello. Dalle testimonianze rese durante il processo emerge una figura particolarmente spietata, soprannominata dai prigionieri “Azra due coltelli” o “Azra la sanguinaria”. Nel determinare la sanzione, la Camera ha considerato un'aggravante la particolare brutalità delle condotte poste in essere. Senz'altro, questo pare un criterio più solido rispetto a improbabili considerazioni ispirate al genere dell'imputata e alle aspettative ad esso correlate.

6.

La Corte Penale Internazionale

La Corte Penale Internazionale è stata istituita dallo Statuto di Roma (aperto alla firma il 18 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002). La giurisdizione della Corte è complementare rispetto a quella delle corti nazionali e riguarda autori ed autrici di crimini internazionali (genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità ed aggressione) laddove costoro abbiano la nazionalità o abbiano perpetrato tali crimini nel territorio di uno Stato parte. La Corte ha competenza per giudicare crimini commessi dopo l'entrata in vigore del suo Statuto. Ad oggi, la Corte si è occupata di 27 casi ed ha emesso 34 mandati d'arresto internazionali. Tra coloro che sono stati processati, 9 sono stati condannati e 4 assolti. Sino ad oggi, nessuna donna è stata processata dalla Corte Penale Internazionale e solo una è stata incriminata,

⁸³ Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso *Procuratore v. Indira Kamerić*, n. S1 1 K01013213Krz, sentenza del 17 aprile 2015 (primo grado) e sentenza del 15 dicembre 2015 (appello).

⁸⁴ *Ibid.*, par. 103 della sentenza d'appello (traduzione a cura dell'autrice).

⁸⁵ Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso *Procuratore v. Ivan Zelenica et al.*, n. S1 1 K00912416Krz, sentenze del 14 aprile 2015 (1° grado) e del 22 settembre 2016 (appello).

⁸⁶ *Ibid.*, sentenza d'appello, par. 231 e 234.

⁸⁷ Per una critica generale alle pene inflitte ad imputate donne, HUSEJNOVIĆ (2011).

⁸⁸ Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso *Procuratore v. Sakib Halilović et al.*, n. S1 1 K02014719Krz, sentenze dell'8 maggio 2019 (1° grado) e 28 ottobre 2019 (appello).

⁸⁹ Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso *Procuratore v. Azra Bašić*, n. S1 1 K018557Krz, sentenze del 27 dicembre 2017 (1° grado) e del 18 aprile 2018 (appello).

ovvero Simone Gbagbo, nei confronti della quale è stato emesso un mandato d'arresto il 29 febbraio 2012⁹⁰ con 4 capi d'accusa per crimini contro l'umanità (nelle fattispecie di omicidio, stupro ed altri atti di violenza sessuale, persecuzione ed altri atti inumani) commessi nel contesto delle proteste e degli episodi di violenza verificatisi in Costa d'Avorio dopo le elezioni presidenziali del 28 novembre 2010. In queste ultime si confrontavano Alassane Ouattara e Laurent Gbagbo (allora Presidente della Costa d'Avorio), coniugato con Simone Gbagbo, e a sua volta incriminato dalla Corte Penale Internazionale. Laurent Gbagbo è stato arrestato e trasferito all'Aia nel 2011. Il 15 gennaio 2019, la prima camera della Corte lo ha assolto e lui è stato rilasciato⁹¹.

Il mandato d'arresto nei confronti di Simone Gbagbo non è stato eseguito e non è mai stata trasferita e quindi nemmeno processata all'Aia. Il caso rimane formalmente aperto, ma nel frattempo la Gbagbo è stata processata in Costa d'Avorio con accuse di crimini contro l'umanità e attentato all'integrità dello Stato. La Gbagbo è stata definitivamente condannata a 20 anni di reclusione per l'accusa di attentato all'integrità dello Stato il 25 maggio 2016; nelle more del procedimento per crimini contro l'umanità è intervenuta in suo favore la grazia del presidente Ouattara, effetto di una legge di amnistia a favore di 800 detenuti, che ha motivato il rilascio della Gbagbo e l'estinzione dei procedimenti a suo carico. Il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale rimane valido⁹². In assenza di altri atti processuali di fronte alla Corte Penale Internazionale per il momento, la formulazione delle accuse nel mandato d'arresto del 2012 è degna di nota in quanto si definisce la Gbagbo "l'*alter ego* del marito nell'esercitare il potere di prendere decisioni di Stato"⁹³. La scelta terminologica, che non ha mancato di attrarre critiche⁹⁴, è in effetti piuttosto discutibile, soprattutto tenendo conto del profilo della Gbagbo e alla luce della ricostruzione fornita nel mandato stesso delle azioni a lei imputate. Simone Gbagbo, alla quale la stampa ivoriana ha fatto riferimento sia come "Hillary dei Tropici" sia come "dama di sangue"⁹⁵, laureata in letteratura, ha alle spalle una lunga militanza sindacale e politica che le è costata l'arresto in più occasioni sia negli anni Settanta sia negli anni Novanta⁹⁶. Dopo le contestate elezioni del 2010, un gruppo di mercenari e militari leali al presidente Gbagbo si dedicò a colpire civili ritenuti sostenitori di Ouattara. In questo contesto, furono commessi su scala massiccia omicidi, stupri e torture. Dal mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale risulta che ciò fu frutto di un piano ed una politica sistematica orchestrati da un gruppo di fedelissimi del presidente Gbagbo, tra cui Simone, che viene definita "ideologicamente e professionalmente molto vicina al marito"⁹⁷. Nel mandato le viene contestata una responsabilità penale diretta in qualità di co-autrice, riferendo come abbia impartito ordini alle milizie pro-Gbagbo di commettere crimini contro "individui che ponevano una minaccia al potere di suo marito"⁹⁸. Dal mandato d'arresto emerge una figura di donna potente, indipendente e volitiva, che avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano nella formazione della milizia stessa, esercitandone il controllo, riunendosi regolarmente con i comandanti, e impartendo loro ordini su come reprimere i dimostranti.⁹⁹ Pare quindi che, se la Gbagbo ha esercitato il potere di prendere decisioni di Stato da *alter ego*, sia stata *alter ego* del presidente, più che del marito e il suo stato civile dovrebbe essere indifferente ai fini della formulazione delle accuse e della valutazione della sua condotta.

7. Conclusioni

Una prima conclusione che si può trarre è che, come a livello domestico, anche di fronte ai tribunali penali internazionali la percentuale di donne processate e condannate è nettamente inferiore a quella degli uomini. Ciononostante, dalle pagine precedenti emerge come tale

⁹⁰ Corte Penale Internazionale, Caso *Procuratore v. Simone Gbagbo*, ICC-02/11-01/12-1 (Camera preliminare III), mandato d'arresto del 29 febbraio 2012.

⁹¹ La Procura ha annunciato l'intenzione di presentare appello.

⁹² Per un riassunto dell'intricata vicenda giudiziaria ivoriana, RADIO FRANCE INTERNATIONALE - AFRIQUE (2019).

⁹³ Corte Penale Internazionale, Caso *Procuratore v. Simone Gbagbo*, mandato d'arresto del 29 febbraio 2012, par. 10.

⁹⁴ BURKE-WHITE (2012).

⁹⁵ Si veda, tra l'altro, RADIOTÉLÉVISION BELGE-FRANCOPHONE (2018).

⁹⁶ Si veda l'autobiografia GBAGBO (2007).

⁹⁷ Corte Penale Internazionale, Caso *Procuratore v. Simone Gbagbo*, mandato d'arresto del 29 febbraio 2012, par. 10.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, par. 12-15.

numero non sia realmente rappresentativo della criminalità femminile in casi di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Per via del mandato stesso dei tribunali penali internazionali (anche misti), è naturale che essi si occupino solo di un numero limitato di casi che rispondono a determinati criteri che ne sanciscono, in qualche modo, l'eccezionalità. Molto più numerosi sono i processi per crimini internazionali o reati che riuniscono gli elementi costitutivi delle fattispecie di crimini internazionali che si svolgono di fronte ai tribunali nazionali. Ad oggi manca una ricerca esaustiva sulla criminalità femminile a questo livello¹⁰⁰. Le cifre che emergono dalla giurisprudenza dei tribunali penali internazionali hanno in qualche modo contribuito ad alimentare il luogo comune secondo cui, in contesti interessati da crimini internazionali, le donne sono essenzialmente "vittime" e, quelle poche che ne commettono, devono per forza essere "mostri"¹⁰¹. Questi assiomi hanno alcuni profili di verità: il numero di donne vittime di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra è particolarmente elevato e alcuni di questi crimini (per esempio, la gravidanza forzata) sono diretti a colpire sole donne. È anche vero che le donne che si sono rese responsabili di crimini internazionali hanno compiuto azioni o hanno facilitato la commissione di reati che, per la loro brutalità e gravità, ben possono definirsi mostruosi. D'altro canto, questo vale anche per gli uomini responsabili di crimini internazionali: ciò che è scorretto è dare per scontato che una donna non possa per natura essere capace di tale crudeltà e sia, in virtù del suo genere, una "insospettabile". Purtroppo, si tratta di un preconcetto privo di fondamento, che non aiuta alla lettura e comprensione della criminalità femminile in questi contesti "estremi", che ha alimentato la morbosità nella ricostruzione dei casi in questione, e che ha portato a una valutazione processuale talvolta "storpiata" da questo stereotipo. Peraltro, l'analisi della giurisprudenza mostra che lo stereotipo si presta ad una duplice interpretazione: in alcuni casi, la pena determinata è stata più severa in quanto si riteneva inaccettabile che una donna si fosse macchiata di reati così brutali, in altri casi, al contrario, la pena è stata particolarmente lieve, dando per scontato che una donna dovesse aver avuto un livello di partecipazione (e quindi colpevolezza) minore rispetto a quello di un uomo, in quanto destinata a ricoprire ruoli o cariche di secondo piano¹⁰². In nessun caso questi (così come lo stato civile o i gusti sessuali dell'imputata) appaiono criteri solidi per la valutazione delle accuse e la determinazione della pena.

Una volta acquisito che una donna può rendersi responsabile di crimini internazionali tanto quanto un uomo, il suo genere può e deve avere un peso a livello processuale nel tenere conto della condizione femminile esistente nel contesto in questione, degli eventuali ostacoli ad essa correlati e del peso che possano avere avuto nel caso di specie (per esempio per quanto concerne il ruolo rivestito nella commissione del crimine e il relativo grado di responsabilità); nello stabilire l'esistenza e diffusione di stereotipi di genere; e, se del caso, nel valutare le necessità specifiche per quanto concerne il trattamento penitenziario¹⁰³.

In conclusione, si ritiene che, anche in procedimenti per crimini internazionali, abbia senso utilizzare delle "lenti di genere", facendo però attenzione a che ciò non porti a distorcere l'immagine, quanto piuttosto a delinearne con maggior precisione i contorni e comprenderne in modo corretto il contenuto.

Bibliografia

- AFRICAN RIGHTS (1995), *Rwanda not so Innocent – When Women Become Killers* (Londra)
- ÁLVAREZ, Monica (2012): *Guardianas nazi – El lado femenino del mal* (Madrid, EDAF)
- AMOURY COMBS, Nancy (2003): "International Decisions: Prosecutor v. Plavšić", *American Journal of International Law*, vol. 97, pp. 929-937
- ARBIA, Silvana (2011): *Mentre il mondo stava a guardare. Vittime, carnefici e crimini internazionali: le battaglie di una donna magistrato nel nome della giustizia* (Milano, Mondadori)

¹⁰⁰ LINTON (2016), p. 162.

¹⁰¹ DELPLA (2014), p. 187.

¹⁰² DRUMBL (2013), p. 655.

¹⁰³ LINTON (2016), pp. 181-183 e 214-226. Si vedano in merito anche le cosiddette "regole di Bangkok" delle Nazioni Unite sul trattamento di donne reclusi e sanzioni alternative per donne autrici di reato, adottate dall'Assemblea Generale mediante risoluzione 65/229 del 16 marzo 2011.

- ASKIN, Kelly (1997): *War Crimes against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals* (Leiden, Martinus Nijhoff)
- BARADUC, Violaine (2012): *La politique du singe au Rwanda. Les femmes génocidaires et la parole*, in CARDI, Coline, PROUVOST, Geneviève (a cura di), *Penser la violence des femmes* (Paris, La Découverte), pp. 169-184
- BARTROP, Paul, GRIMM, Eve (2019): *Perpetrating the Holocaust: Leaders, Enablers, and Collaborators*, (Santa Barbara, Abc Clio Publishing)
- BROWN, Daniel Patrick (2002): *The Camp Women: The Female Auxiliaries Who Assisted the SS in Running the Nazi Concentration Camp System* (Atglen, Schiffer Military History)
- BROWN, Daniel Patrick (1996): *The Beautiful Beast – the Life and Crimes of ss-Aufseherin Irma Grese* (Ventura, Golden West Publications)
- BURKE-WHITE, William (2012): “A Wife Accused of War Crimes: The Unprecedented Case of Simone Gbagbo”, *The Atlantic*
- CASSESE, Antonio, GAETA, Paola (2013): *International Criminal Law* (Oxford, Oxford University Press), pp. 18-22
- CHENG, Zhaoqui (2019): *A History of War Crimes Trials in Post-1945 Asia Pacific* (New York, Springer)
- CIMIOTTA, Emanuele (2009): *I tribunali penali misti* (Padova, CEDAM)
- COHEN, Dara Kay (2013): “Female Combatants and the Perpetration of Violence: Wartime Rape in the Sierra Leone Civil War”, *World Politics*, Vol. 65, n. 3, pp. 383-415
- COULTER, Chris (2008): “Female Fighters in the Sierra Leone War: Challenging the Assumptions?”, *Feminist Review*, n. 88, pp. 55-73
- DAL PONTE, Carla (2008): *La caccia: io e i criminali di guerra* (Milano, Feltrinelli)
- DAUPHINEE, Elizabeth (2013): *Politics of Exile* (Abingdon, Routledge)
- DELPLA, Isabelle (2014): “Women and International (Criminal) Law”, *Clio – Women, Gender, History*, n. 39, pp. 179-200
- DREA, Edward, BRADSHER, Greg, HANYOK, Robert, LIDE, James, PETERSEN, Michael, YANG, Daqing (2006): *Researching Japanese War Crimes Records – Introductory Essays*, *National Archives and Records Administration for the Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group*, Washington
- DRUMBL, Mark (2013): “She Makes Me Ashamed to be A Woman: The Genocide Conviction of Pauline Nyiramasuhuko, 2011”, *Michigan Journal of International Law*, Vol. 34, n. 3, pp. 559-603
- ERIKSSON BAAZ, Maria, STERN, Maria (2013): *Sexual Violence as a Weapon of War? Perceptions, Prescriptions, Problems in the Congo and Beyond* (Londra, Zed Books)
- FLORES, Marcello (2016): *Stupri di guerra. La violenza di massa contro le donne nel Novecento* (Milano, Franco Angeli)
- GBAGBO, Simone (2007): *Paroles d’honneur: un devoir de parole* (Parigi, Pharos J.M. Laffont)
- GREENE, Joshua (2003): *Justice at Dachau: The Trials of an American Prosecutor* (New York, Broadway Books)
- HELM, Sarah (2001): *If This Is a Woman: Inside Ravensbrück – Hitler’s Concentration Camp for Women* (Boston, Abacus)

- HOGG, Nicole (2010): “Women’s Participation in the Rwandan Genocide: Mothers or Monsters”, *International Review of the Red Cross*, Vol. 92, n. 877, pp. 69-102
- HUSEJONVIĆ, Merima (2011): *Bosnian War’s Wicked Women Get Off Lightly*, *Balkan Transitional Justice*
- JAPANESE WAR CRIMES TRIALS DOCUMENTS EDITORIAL BOARD (2014): *Transcripts of the Court Proceedings of the Yokohama War Crimes Trials* (Beijing, NLC Press)
- KOESSLER, Maximilian (1958): “The Ilse Koch Senate Investigation and Its Legal Problems with Observations on Double Jeopardy and Res Judicata”, *Missouri Law Review*, Vol. 23, n. 1, pp. 1-24
- KOONZ, Claudia (1998): *Donne del Terzo Reich*, (Firenze, Giunti)
- LA ROCCA, Simona (2015): *Stupri di guerra e violenza di genere* (Roma, Ediesse)
- LANDESMAN, Peter (2002): “A Woman’s Work”, *New York Times*
- LINTON, Susan (2016): “Women Accused of International Crimes: A Trans-disciplinary Inquiry and Methodology”, *Criminal Law Forum*, n. 27, pp. 159-226
- LIU, Daqun, ZHANG, Binxin (2016): *Historical War Crimes Trials in Asia*, FICHL Publication Series n. 27 (Brussels, Torkel Opsahl Academic EPublisher)
- LOKOT, Michelle (2019): “Challenging Sensationalism: Narratives on Rape as a Weapon of War in Syria”, *International Criminal Law Review*, Vol. 19, n. 5, pp. 844-871
- LOWER, Wendy (2013): *Hitler’s Furies: German Women in the Nazi Killing Fields* (Boston, Houghton Mifflin Harcourt)
- MERIANO, Simona (2015): *Stupro etnico e rimozione di genere. Le vittime invisibili* (Milano, Altervista)
- MOSER, Caroline, CLARCK, Fiona (2001): *Victims, Perpetrators or Actors?: Gender, Armed Conflict and Political Violence* (New York, Zed Books)
- NOUWEN, Sarah (2006): “Hybrid Courts’ – The Hybrid Category of A New Type of International Crimes Courts”, *Utrecht Law Review*, Vol. 2, n. 2, pp. 191-214
- PICCIGALLO, Philip (1979): *The Japanese on Trial: Allied War Crimes Operations in the East 1945-1951* (Austin, Texas University Press)
- PRUSINA, Jovana (2018): “Female War Criminals: Untold Story of the Balkan Conflicts”, *Balkan Transitional Justice*
- RADIO FRANCE INTERNATIONALE - AFRIQUE (2019): *Justice internationale: l'épineux cas du mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo*
- RADIOTÉLÉVISION BELGE-FRANCOPHONE (2018): *Qui est Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne tout juste libéré de prison?*
- REYDAMS, Luc (2003): “Belgium’s First Application of Universal Jurisdiction: The Butare Four Case”, *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 1, n. 2, pp. 428-436
- RUBIN, Elizabeth (1997): “The Enemy of Our Enemy”, *New York Times*
- SALVATORI, Claudia (2012): *Walkiria Nera – Progetto Lebensborn (segretissimo)* (Milano, Mondadori)
- SCHARLACH, Lisa (1999): “Gender and Genocide in Rwanda: Women as Agents and Objects of Genocide”, *Journal of Genocide Research*, n. 1, pp. 387-399
- SCOVAZZI, Tullio (2014): *Corso di diritto internazionale – Parte I* (Milano, Giuffrè), pp. 117-118

- SIMIĆ, Olivera (2018): “‘I Would Do the Same Again’: In Conversation with Biljana Plavšić”, *International Criminal Justice Review*, Vol. 28, n. 4, pp. 317-322
- SJOBERG, Laura (2016): *Women as Wartime Rapists. Beyond Sensation and Stereotyping* (New York, New York University Press)
- SJOBERG, Laura, GENTRY, Caron (2015): *Beyond Mothers, Monsters, Whores: Thinking about Women’s Violence in Global Politics* (Londra, Zed Books)
- SJOBERG, Laura, GENTRY, Caron (2007): *Mothers, Monsters, Whores: Women’s Violence in Global Politics* (Londra, Zed Books)
- SMEULERS, Alette (2015): “Female Perpetrators: Ordinary or Extra-ordinary Women?”, *International Criminal Law Review*, Vol. 15, n. 2, pp. 207-253
- SPEHLING, Carrie (2006): “Mother of Atrocities: Pauline Nyiramasuhuko’s Role in the Rwandan Genocide”, *Fordham Urban Law Journal*, Vol. XXXIII, pp. 637-664
- STIMITS, Megan Lynn (2015): *Violent Frauen: Manhood and Womanhood on Trial For Nazi Atrocities at Bergen Belsen, 1945*, tesi discussa presso la East Carolina University
- SUBOTIĆ, Jelena (2012): “The Cruelty of False Remorse: Biljana Plavšić at The Hague”, *Southeastern Europe*, Vol. 36, n. 1, pp. 39-59
- TRAYNOR, Ian (2009): “Leading Bosnian Serb War Criminal Released from Swedish Prison”, *The Guardian*
- VIDA, Bianka (2016): “A Case Study of Irma Grese: Constructing the “Evil” and the “Ordinary” through Digital Oral Testimonies and Written Trial Testimonies of the Holocaust Survivors”, *Journal of History of Culture, Science and Medicine*, Vol. 7, n. 13, pp. 529-541
- WALLER, James (1997): *Becoming Evil – How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killings* (Oxford, Oxford University Press)
- WIEVIORKA, Annette (2014): “Women and the Post-war Nazi Trials”, *Clio Women, Gender, History*, n. 39, pp. 146-151
- WILLIAMS, Sarah (2012): *Hybrid and Internationalised Criminal Tribunals: Selected Jurisdictional Issues* (Oxford, Hart)
- WILLMOTT, Lauren (2015): “The Real ‘Beast of Belsen’? Irma Grese and Female Concentration Camp Guards”, *History Today*
- WHITLOCK, Flint (2011): *Beasts of Buchenwald: Karl & Ilse Koch, Human-skin Lampshades, and The War-Crimes Trial of the Century* (Brule, Cable Publishing)
- YAPICI, Cemre (2017): “Sierra Leone: Victims or Perpetrators”, *Modern Diplomacy*
- ZANGHÌ, Claudio, PANELLA Lina (2019): *La protezione internazionale dei diritti dell’uomo* (Torino, Giappichelli), pp. 38-39



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>